



Ordinanza Sindacale n. 60 del 15 novembre 2021

OGGETTO: Obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) ai visitatori del “Magico Paese di Natale nelle terre di Unesco” .

IL SINDACO

Premesso che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";
- la predetta ordinanza del 22 giugno 2021 è stata reiterata fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 della successiva ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- dato atto che attualmente la Regione Piemonte è inserita in “Zona Bianca”;
- considerato che da sabato 13 novembre e fino al 19 dicembre 2021 una significativa porzione del centro storico della città di Asti è interessato dall'evento “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO” frequentato da un elevato numero di visitatori, anche provenienti da fuori Regione e con evidenti possibilità di assembramenti.

Considerato che:

- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherina) costituiscono un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale delle mani, tutte ancora vigenti;
- nel corso del “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO” in particolare, possono effettivamente crearsi situazioni occasionali in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro previsto dalle richiamate disposizioni potrebbe non essere garantito.

- è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri delle strutture sanitarie nazionali e locali.

Tenuto conto che il “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO” interessa il segmento centrale di corso Alfieri, la piazza Roma e la piazza San Secondo, zone già ad elevata frequentazione pedonale.

Ritenuto, pertanto necessario dover disporre l'uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) per accedere all'evento “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO”, in particolare in tutte le situazioni, in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Ai visitatori del “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO”, nonché agli operatori e a tutti coloro che accedono ai luoghi interessati dall'evento, che è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, in particolare in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e a coloro che hanno patologie non compatibili con l'uso continuativo di tali dispositivi.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n. 19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35, per un importo da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.
- Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Asti.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura – UTG – di Asti per doverosa informazione;
- Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Asti, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.
- Alla Direzione Generale ASL 19 di Asti
- Al soggetto organizzatore, l'Associazione culturale “Generazione” con sede in Govone (CN), affinché dia compiuta informazione di quanto disposto dalla presente agli operatori presenti sul “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO” ed ai visitatori, anche

ribadendo gli obblighi di cui in parola con opportuni messaggi fonici diffusi nell'area dell'evento e con messaggi/pittogrammi affissi nelle zone interessate.

MANDA

- A comunicarsi tramite i più diffusi canali di informazione;
- Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente nella pagina informativa dell'evento in questione.

Avverso presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dott. Maurizio Rasero